



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Contratto Rep. 695 del 09/06/2025

PNRR M6C2-I1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
- Digitalizzazione dei processi clinico assistenziali ospedalieri delle Strutture sede di
DEA – CUP H66G22000020006

PROGETTO HAPPY - Hospital Advanced Pediatrics and Patient Yields

ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP Sanità Digitale – Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino
per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – Servizi di Supporto Lotto 6 – ID 2365

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura	905737
Codice ident. Gara (CIG)	B4A08F28BF
Codice Unico di Progetto (CUP)	H66G22000020006
Strumento di acquisto	 Accordo Quadro
Iniziativa/Bando	Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino - servizi applicativi e di supporto

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase	8246509	Data creazione	04/12/2024 13:08
Nome fase	Esecuzione Immediata		
Giorni per accettazione	Nessun limite		
Giorni per annullamento	1 1 giorno lavorativo a partire dalla data di invio		

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente	AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO PAUSILIPON NAPOLI
Ufficio	SISTEMI E FLUSSI INFORMATIVI AZIENDALI
Codice fiscale	06854100630
Codice univoco ufficio iPA	ABK572
Indirizzo sede	Via Della Croce Rossa, 8
Città	80100 - NAPOLI(NA)
Recapito telefonico	
Email	
Punto Ordinante	 CF 

FORNITORE CONTRAENTE

Soggetto contraente	RTI KPMG Advisory S.p.A. (KPMG Advisory S.p.A., EY Advisory S.p.A., Fondazione Politecnico di Milano, McKinsey & Company Inc. Italy, P.A. Advice S.p.A.)
Ragione sociale	KPMG ADVISORY SPA
Forma societaria	SPA
Partita Iva	04662680158
Indirizzo sede	VIA VITTOR PISANI N. 27
Città	20124 - MILANO(MI)
Recapito telefonico	
Email	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	Via della Croce Rossa 8, NAPOLI(NAPOLI)
Indirizzo di fatturazione	Non presente
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Allegare il piano operativo firmato	AQ_Sanit__Digitale_Id2365_Piano operativo_Santobono_20241024_V11_gdanna.pdf
Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio	Non presente
Registrazione alla Piattaforma per la certificazione dei crediti	SI
Indica il numero di ordine della richiesta di fabbisogno	818594
Inserire uno o più codici CUP delimitati da ";". La lunghezza minima prevista è 15 caratteri	H66G22000020006
Indica la Durata contratto [mesi]	15
L'amministrazione è obbligata alla registrazione alla piattaforma per la certificazione dei crediti.	obbligata
Tempo di pagamento inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto	NO
Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	SI

Bonifico Sepa Direct	SI
Allegare il contratto esecutivo firmato	ID 2365 All. 4B Schema di Contratto Esecutivo Lotti Supporto_Lotto 6 AORN Santobono Pausilipon.pdf.p7m
Opzione preventiva autorizzazione cessione crediti	NO
Allegare il piano operativo variato	HAPPY - AQ-Sanit_ Digitale ID 2365 - Piano dei Fabbisogni - AORN Santobono-Pausilipon_20241014_V1.4_gdanna.pdf

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
SASS2_L6_SIT	Supporto innovazione tecnologica	€ 240,69/gg/team ottimale	6653	22 %	€ 1601310,57
SASS2_L6_SS	Supporto strategico	€ 245,72/gg/team ottimale	915	22 %	€ 224833,8
SASS2_L6_DG P	Digitalizzazione dei processi sanitari	€ 241,97/gg/team ottimale	7478	22 %	€ 1809451,66
SASS2_L6_GO	Governance	€ 257,74/gg/team ottimale	3256	22 %	€ 839201,44

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 4474797,47
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 984455,46
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 5459252,93

Dettaglio articoli

ARTICOLO

Codice articolo SASS2_L6_SIT
Nome commerciale Supporto innovazione tecnologica
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Nome del servizio: Supporto innovazione tecnologica - **Descrizione tecnica:** Supporto innovazione tecnologica -
Prezzo: 240,69 - **Unità di vendita:** gg/team ottimale - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **codice articolo**
accordo quadro: SASS2_L6_SIT - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 72224000-1: Servizi di consulenza per la
gestione di progetti

ARTICOLO

Codice articolo SASS2_L6_DGP
Nome commerciale Digitalizzazione dei processi sanitari
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Nome del servizio: Digitalizzazione dei processi sanitari - **Descrizione tecnica:** Digitalizzazione dei processi sanitari -
Prezzo: 241,97 - **Unità di vendita:** gg/team ottimale - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **codice articolo**
accordo quadro: SASS2_L6_DGP - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 72224000-1: Servizi di consulenza per la
gestione di progetti

ARTICOLO

Codice articolo SASS2_L6_GO
Nome commerciale Governance
Centro di costo Non presente
Caratteristiche
Nome del servizio: Governance - **Descrizione tecnica:** Governance - **Prezzo:** 257,74 - **Unità di vendita:** gg/team
ottimale - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **codice articolo** **accordo quadro:** SASS2_L6_GO - **Tipo**
contratto: acquisto - **Codice CPV:** 72224000-1: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ARTICOLO

Codice articolo SASS2_L6_SS

Nome commerciale Supporto strategico

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: Supporto strategico - **Descrizione tecnica:** Supporto strategico - **Prezzo:** 245,72 - **Unità di vendita:** gg/team ottimale - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **codice articolo accordo quadro:** SASS2_L6_SS - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 72224000-1: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Vista la 'LOTTO 6 - ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA' DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - Codice CIG 90305884F7- con il seguente aggiudicatario: KPMG ADVISORY S.p.a. (Mandataria) - MCKINSEY & COMPANY, INC. ITALY - EY ADVISORY S.p.a. - P.A. ADVICE S.p.A. - FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO. Considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nell'Accordo Quadro; DICHIARA di accettare tutte le condizioni normative ed economiche previste nell'Accordo Quadro; di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nell'Accordo Quadro sopra citato e di autorizzare il fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali



Firmato digitalmente da:



Firmato il 06/12/2024 15:51

Seriale Certificato: 6264081483751557081

Valido dal 10/02/2023 al 08/02/2026

Namirial CA Firma Qualificata



ATTENZIONE

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta specializzazione
"Santobono-Pausilipon"**

*Via Teresa Ravaschieri, 8 – 80122 - Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630*

ID 2365

**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE -
Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN**

CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO DI SUPPORTO N. 6

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	5
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	5
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4. EFFICACIA E DURATA.....	6
5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI.....	7
7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	7
8. VERIFICHE DI CONFORMITA'	8
9. PENALI	8
10. CORRISPETTIVI.....	8
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	8
13. SUBAPPALTO	8
14. RISOLUZIONE E RECESSO.....	12
15. FORZA MAGGIORE.....	12
16. RESPONSABILITÀ CIVILE	12
17. TRASPARENZA DEI PREZZI	13
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	14
20. FORO COMPETENTE	14
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14

CONTRATTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – LOTTO N. 6 (CIG n. 90305884F7)

TRA

AORN Santobono Pausilipon, con sede in Napoli, Via T. Ravaschieri, n. 8, C.F. 06854100630, in persona del Dott. Rodolfo Conenna, nella sua qualità di Direttore Generale, giusti poteri allo stesso conferiti con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024 (nel seguito, per brevità, anche “**Amministrazione Contraente**”)

E

KPMG Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale Euro 8.689.450, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04662680158, P. IVA 04662680158, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Curtatone n. 3, in persona del procuratore special [REDACTED] nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti:

- **McKinsey & Company Inc. Italy**, con sede legale nello Stato del Delaware – Stati Uniti d’America e con sede secondaria in Milano (Italia), Piazza del Duomo n. 31, codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00805970159, R.E.A. n. MI-775228;

- **EY Advisory S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 14, capitale sociale Euro 2.625.000,00 di cui versati Euro 2.450.000,00, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 13221390159, R.E.A. n. 1627915;

- **P.A. Advice S.p.A.**, con sede legale in Napoli, Piazza Esedra, Cond. Edilforum – Centro Direzionale di Napoli isola F10, capitale sociale Euro 200.000,00, int. vers., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07917330636, R.E.A. N. NA-678631;

- **PoliHub S.c.a.r.l. Società Benefit (già Fondazione Politecnico di Milano)**, con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 08235820969, codice fiscale e P. IVA n. 08235820969;

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Dott.ssa Francesca Parenti repertorio n. 39846 del 19 novembre 2021 (nel seguito, per brevità, congiuntamente anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), *"Ai fini di cui al comma 512,"* – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – *"Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni"*.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT.
- (G) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 5 gennaio 2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S255 del 31 dicembre 2021, una procedura aperta per la stipula di Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per ciascuno dei seguenti lotti ad oggetto servizi di supporto organizzativo (monofornitore):
- Lotto 5: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – NORD
 - Lotto 6: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – CENTRO-SUD
- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto n. 6** della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 29 luglio 2022.
- (I) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.
- (J) Con atto a rogito del Notaio Manuela Agostini in data 31 agosto 2023 (rep. n. 87672/19146; prot. MI-2023-

- 529807 del 5 settembre 2023), Fondazione Politecnico di Milano (C.F. 97346000157; P.Iva: 04080270962), in qualità di originaria mandante del Fornitore nell'ambito dell'Accordo Quadro, ha perfezionato l'affitto del relativo ramo di azienda in capo a PoliHub S.c.a.r.l. Società Benefit (C.F. e P.Iva 08235820969), con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci, n. 32, con decorrenza dal 1° settembre 2023.
- (K) Il Fornitore ha comunicato a Consip S.p.a., con nota del 4 settembre 2023, il subentro di PoliHub S.c.a.r.l. Società Benefit nella posizione di Fondazione Politecnico di Milano.
- (L) Consip S.p.A., con nota prot. n. n. 59923_2023_41 dell'11 dicembre 2023, ha rilasciato il nulla osta al subentro dell'operatore PoliHub S.c.a.r.l. Società Benefit nella posizione di Fondazione Politecnico di Milano, in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo Accordo Quadro, con efficacia a decorrere dal 1° settembre 2023.
- (M) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (N) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.
- (O) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è indicato sull'ordinativo di fornitura emesso sul Portale acquistinretepa.it per l'acquisto dei relativi servizi, che ne formalizza gli effetti.
- (P) Il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente **H66G22000020006**.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,

- gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.4.1 del Capitolato Tecnico Parte Generale (Allegato all'Accordo Quadro),
 - KPMG – *Information Protection Statement*.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi: Supporto Strategico, Digitalizzazione dei Processi Sanitari, Supporto all'Innovazione Tecnologica e Governance, come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.3 È designato quale Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Giuseppe D'Anna mentre si provvederà con separato atto, su proposta del RUP, alla nomina del DEC e di almeno n.4 Direttori Operativi per i singoli interventi descritti nel Progetto.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di **n. 15 mesi**, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato:
- il seguente Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC): **Dott. Luca Cerri**;
 - il seguente Responsabile tecnico per l'esecuzione dei servizi: **Dott. Luca Cerri**;
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico Generale.
- 5.4 Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione Contraente, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La

suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Contraente, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto Esecutivo. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

5.5 Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione Contraente, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Contraente, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto Esecutivo.

5.6 Le relazioni di cui ai precedenti punti 5.4 e 5.5 verranno pubblicate sul profilo dell'Amministrazione Contraente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021. L'Amministrazione Contraente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

5.7 L'Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" - DNSH), ove applicabili, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione medesima la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 6.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro, al Piano dei Fabbisogni ed al Piano Operativo.
- 6.2 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.

- 7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti di Supporto – "Livelli di Servizio", qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'art. 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo, è pari a **€ 4.474.797,47 (quattromilioniquattrocentosettantaquattromilasettecentonovantasette/47)**, IVA esclusa, suddiviso come da par. 7.2 del Piano Operativo.
- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti all'Impresa per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari riportati nell'Offerta Economica presentata in gara dal Fornitore.
- 10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con cadenza trimestrale, secondo le modalità richiamate nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

13. SUBAPPALTO

- 13.1 Ad integrazione ed emenda di quanto previsto nel piano operativo, il Fornitore si è riservato di affidare in subappalto, nella misura massima del 50%, l'esecuzione delle prestazioni di Supporto Strategico, Digitalizzazione dei Processi Sanitari, Supporto all'Innovazione Tecnologica e Governance.
- 13.2 Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto Esecutivo.
- 13.3 L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- 13.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 13.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Contraente revocherà l'autorizzazione.
- 13.6 Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.7 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
- 13.8 Per le prestazioni affidate in subappalto:
- devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

- 13.9 L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 13.10 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o nel subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13.13 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.14 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.15 Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
- 13.16 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.17 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 13.18 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
- 13.19 Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 13.20 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all'Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
- 13.21 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

nonché dai successivi regolamenti.

- 13.22 L'Amministrazione Contraente provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10 gennaio 2008.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Contratto Esecutivo.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

16. RESPONSABILITÀ CIVILE

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma

per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto Esecutivo, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante

bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

- 20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito, anche "**Regolamento UE**"), per tutta la durata del Contratto Esecutivo. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito, anche "**Normativa in tema di trattamento dei dati personali**") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della Normativa in tema di trattamento dei dati personali, anche alla luce di quanto previsto nel documento "**KPMG – Information Protection Statement**", allegato al presente Contratto Esecutivo.
- 21.3 Le finalità del trattamento sono funzionali alle progettualità in ambito sanitario dell'Amministrazione Contraente previste nell'ambito del presente Contratto Esecutivo e relativi allegati.
- 21.4 Le tipologie di dati personali che potrebbero essere trattati in ragione delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo sono dati comuni (ad es., dati anagrafici e di contatto ecc.).
- 21.5 Le categorie di interessati sono dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi e simili, afferenti all'espletamento delle attività di cui al presente Contratto Esecutivo.
- 21.6 I profili di cui ai punti 21.3, 21.4 e 21.5 potranno essere ulteriormente specificati dalle Parti, ove necessario, mediante apposito atto separato.
- 21.7 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del Contratto Esecutivo;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto Esecutivo, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che

le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto Esecutivo:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.8 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

21.9 Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, con cadenza trimestrale, il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

21.10 Nel caso in cui per le prestazioni del presente Contratto Esecutivo che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare

l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Amministrazione Contraente potrà revocare l'autorizzazione al subappalto.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della Normativa in tema di trattamento dei dati personali e/o del Contratto Esecutivo (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

- 21.11 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 21.12 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
- 21.13 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto Esecutivo.
- 21.14 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il

Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

- 21.15 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.16 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.17 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 21.18 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 21.19 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione Contraente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.20 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 21.21 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.22 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.23 Durante l'esecuzione del Contratto Esecutivo, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della Normativa in tema di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Napoli-Roma, lì

AORN Santobono Pausilipon
Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Conenna
(documento firmato digitalmente)

KPMG Advisory S.p.A.
Il Procuratore Speciale

(documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 (Definizioni), Art. 3 (Oggetto del Contratto Esecutivo), Art. 4 (Efficacia e durata), Art. 5 (Gestione del Contratto Esecutivo), Art. 6 (Attivazione e dismissione dei servizi), Art. 7 (Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente), Art. 8 (Verifiche di conformità), Art. 9 (Penali), Art. 10 (Corrispettivi), Art. 11 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Garanzia dell'esatto adempimento), Art. 13 (Subappalto), Art. 14 (Risoluzione e Recesso), Art. 15 (Forza Maggiore), Art. 16 (Responsabilità civile), Art. 17 (Trasparenza dei prezzi), Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 19 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 20 (Foro competente), Art. 21 (Trattamento dei dati personali).

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Roma, lì

KPMG Advisory S.p.A.
Il Procuratore Speciale

(documento firmato digitalmente)

"curiamo i bambini, curiamo il futuro"

/verifica effettuata in data 28/03/2025 10:22:24 UTC

File verificato: \\santobono.local\cloud\Area Tecnica\CONTRATTI\2025\UOSID SIA\Progetto Happy Hospital Advanced Pediatrics and Patient Yields\ID 2365 All.
IB Schema di Contratto Esecutivo Lotti Supporto_Lotto 6 AORN Santobono Pausilipon.pdf.p7m (1).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: 
Tipo di firma: CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 28/03/2025 10:22:22 UTC) />
/verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 28/03/2025 10:22:22 UTC

Dati del certificato del firmatario ANTONIO CORRADO

Nome, Cognome: 
Numero identificativo: LOCA2023021038736096
Data di scadenza: 08/02/2026 23:00:00 UTC
Autorità di certificazione: Namirial CA Firma Qualificata , Namirial S.p.A./02046570426 ,
Certification Authority ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://docs.namirialtsp.com/>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.2042.1.2



GoSign - Esito verifica firma digitale

firma verificata.

URL (verifica effettuata alla data: 20/03/2025 10:22:22 UTC):

/verifica di validità online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 28/03/2025 10:22:22 UTC

Dati del certificato del firmatario **RODOLFO CONENNA**

Nome, Cognome:

RODOLFO CONENNA

Numero identificativo:

2022500471236

Data di scadenza:

08/11/2025 00:00:00 UTC

Autorità di certificazione:

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 , InfoCert S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-07945211006 ,
IT ,

Documentazione del certificato (CPS):

<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.61

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del certificato:

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2024 |
P.IVA 07945211006